



AMBIENTEROSA
consulenze ambientali

Amministratore Unico: Avv. Rosa Bertuzzi
sede PC: Vicolo Pantalini, 7/9 29121 Piacenza
sede MI: Via Burlamacchi 16, Porta Romana, 20135 Milano
P. Iva 01711730331
rosabertuzzi@ambienterosa.net
PEC: ambienterosa@legalmail.it
www.ambienterosa.net

di **Avv. Rosa Bertuzzi**

TAR Marche Sez. I n. 498 del 23 giugno 2021

Sostanze pericolose. Normativa "Seveso"

Per stabilire se uno stabilimento è soggetto alla c.d. normativa Seveso, occorre valutare la presenza reale di sostanze pericolose, la presenza prevista di sostanze pericolose e la presenza di sostanze pericolose che è ragionevole prevedere che possano essere generate in caso di perdita del controllo dei processi; se per il concetto di presenza “reale” non sussistono particolari problemi interpretativi (trattandosi del quantitativo di sostanze pericolose che, in ogni momento, concretamente insiste all’interno dello stabilimento), meno chiaro è il concetto di presenza “prevista”, in quanto non è specificato né da parte di chi e né come si debba effettuare una stima previsionale delle sostanze pericolose che possono essere presenti all’interno dello stabilimento. Certamente può affermarsi che sia soggetto agli obblighi di cui al D.Lgs. n. 105/2015 il gestore di un impianto che, in base ad informazioni note prima ancora dell’avvio dell’attività e/o dichiarate dallo stesso gestore nell’ambito delle procedure autorizzatorie relative alla realizzazione o all’esercizio dello stabilimento medesimo, sia oggettivamente destinato a ricevere e a trattare sostanze pericolose in quantitativi superiori alle soglie indicate nell’allegato 1 al D.Lgs. n. 105/2015; il problema, invece, si pone in tutti i casi, statisticamente più frequenti nella prassi, in cui non sia possibile procedere ad un’esatta stima preventiva delle quantità di sostanze pericolose potenzialmente presenti nello stabilimento. In questi casi, non potendosi “prevedere” con certezza che nello stabilimento saranno presenti sostanze pericolose in quantità superiori alle soglie previste nel citato allegato 1, è ragionevole ritenere che gravi in capo al gestore l’onere di monitorare costantemente il quantitativo di sostanze pericolose presenti nel proprio stabilimento e di mantenere tale quantitativo al di sotto delle predette soglie. La garanzia del rispetto di tale onere è data dal sistema di responsabilità delineato dall’art. 28 del D.Lgs. n. 105/2015, in base al quale, laddove la presenza “reale” di sostanze pericolose dovesse risultare superiore alle soglie, il gestore non solo sarà passibile di denuncia in sede penale (comma 1), ma dovrà essere diffidato ad adottare le misure prescritte dalla c.d. normativa Seveso (comma 8).

Ecco la sentenza:

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 57 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Eredi Raimondi Bufarini S.r.l. - Servizi Ambientali, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Leonardo Filippucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio, in Macerata, via Velluti n. 19;

contro

Ministero dell'Interno, Comitato Tecnico Regionale delle Marche, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (attualmente Ministero per la Transizione Ecologica) in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliati presso la sede della stessa, in Ancona, corso Mazzini;

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio – Coordinamento per l'uniforme applicazione sul Territorio Nazionale, Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco delle Marche, non costituiti in giudizio;

nei confronti

Regione Marche, Loris Calcina, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione

del provvedimento di diffida ex art. 28 D.Lgs. 105/2015, adottato dal Comitato Tecnico Regionale delle Marche.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, del Comitato Tecnico Regionale delle Marche e del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 giugno 2021 il dott. Tommaso Capitano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. La società Eredi Raimondo Bufarini S.r.l. - Servizi Ambientali (nel prosieguo anche solo “ditta Bufarini”) espone quanto segue.

1.1. Da oltre 40 anni essa ricorrente gestisce in Falconara Marittima, Contrada Saline, un impianto di trattamento di rifiuti liquidi, pericolosi e non pericolosi, attualmente assistito dall’autorizzazione integrata ambientale n. 534 del 5 settembre 2012, rilasciata dalla Provincia di Ancona e in seguito più volte aggiornata.

In base alla predetta autorizzazione, la ditta Bufarini può stoccare (operazione D15) fino a 800 tonnellate di rifiuti pericolosi identificati con vari codici EER e può trattare (operazioni D8-D9) fino a 200 t/g dei medesimi rifiuti.

Durante il lungo arco temporale di attivazione dell’impianto, nonostante l’attiva partecipazione dei Vigili del Fuoco ai vari procedimenti autorizzatori di competenza della Regione (prima) e della Provincia (poi) e nonostante i numerosissimi controlli effettuati da pressoché tutti gli organi competenti, l’impianto di Contrada Saline non è mai stato assoggettato alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 175/1988 (recante il recepimento della prima direttiva Seveso n. 82/501/CEE), al D.Lgs. n. 334/1999 (recante il recepimento della direttiva Seveso-bis n. 96/82/CE) e al D.Lgs. n. 105/2015 (recante il recepimento della direttiva Seveso-ter n. 2012/18/UE), i quali, nel loro complesso, vengono comunemente denominati “normativa Seveso” (dal nome della località lombarda in cui nel 1976 si verificò il primo e drammatico “incidente rilevante” di portata extranazionale, dal quale prese poi avvio a livello europeo una riflessione che è sfociata nelle varie direttive che hanno disciplinato negli anni il settore).

Infatti, per l’impianto della ditta Bufarini, così come per tutti gli altri impianti di trattamento dei rifiuti, è sempre invalso il principio secondo il quale, a prescindere dai quantitativi autorizzati ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006 o ai sensi della normativa in materia di A.I.A., i gestori potessero implementare procedure interne di verifica circa il non superamento delle soglie di sostanze pericolose previste dalla c.d. normativa Seveso.

A riprova di ciò, attualmente in tutto il territorio nazionale sono solo 22 gli impianti di trattamento di rifiuti soggetti alla c.d. normativa Seveso, a fronte di oltre 10.000 impianti autorizzati.

1.2. A ottobre del 2019 la ditta Bufarini ha richiesto il riesame della propria A.I.A. ai fini dell’adeguamento dell’impianto alle migliori tecniche disponibili di settore approvate dalla Commissione Europea con Decisione n. 2018/1147/UE del 10 agosto 2018. Nell’ambito della documentazione progettuale allegata alla domanda di riesame dell’A.I.A., l’odierna ricorrente includeva anche un’apposita relazione volta a confermare il non assoggettamento dell’impianto alla c.d. normativa Seveso.

Nel frattempo, a seguito di richiesta avanzata nell’agosto 2019 da un consigliere comunale di Falconara Marittima, quale rappresentante di alcune liste civiche, il direttore generale dei VV.FF. delle Marche, nella sua qualità di presidente del Comitato Tecnico Regionale (C.T.R.) di cui all’art. 10 del D.Lgs. n. 105/2015, con

nota prot. 14108 del 7 novembre 2019 istituiva un Gruppo di Lavoro (G.d.L.), composto da cinque membri, al fine di sottoporre al plenum dello stesso C.T.R. una relazione sulla assoggettabilità o meno dello stabilimento Bufarini alla c.d. normativa Seveso.

Quindi, con nota prot. 18966 del 23 novembre 2019, il comandante provinciale dei VV.FF. di Ancona formulava alla ditta Bufarini una richiesta di chiarimenti in ordine a quanto riportato nella relazione dalla stessa allegata nell'ambito del procedimento di riesame dell'A.I.A.

In allegato a nota prot. 113/19 del 2 dicembre 2019, la ditta Bufarini produceva una relazione aggiornata, nell'ambito della quale forniva anche i chiarimenti richiesti dal Comando Provinciale dei VV.FF. di Ancona.

Nei giorni 7 e 22 gennaio 2020, il G.d.L. designato dal presidente del C.T.R. effettuava delle visite presso lo stabilimento Bufarini, acquisendo ulteriori chiarimenti e documenti, mentre in data 28 gennaio 2020 convocava il consulente incaricato dalla ditta Bufarini al fine di porgli specifici quesiti, ai quali veniva fornita immediata risposta.

1.3. All'esito dell'istruttoria, il G.d.L., con verbale conclusivo del 18 febbraio 2020, riteneva che lo stabilimento della ricorrente non potesse essere escluso dal campo di applicazione della c.d. normativa Seveso, in quanto:

- non era stata "...rilevata in azienda l'esistenza di una procedura di controllo del rispetto dei limiti di soglia di cui al Decreto 105/2015, in termini di quantitativi stoccati e tipologia di pericolo assunta..." (il monitoraggio delle sostanze pericolose presenti nello stabilimento era affidato ad un foglio di calcolo gestito internamente dall'azienda);
- nel corso degli accertamenti era emerso che la ditta aveva utilizzato, per lo stoccaggio di rifiuti pericolosi rilevanti ai fini Seveso, un serbatoio diverso rispetto a quelli indicati nella relazione;
- sempre nel corso degli accertamenti era emersa una diversa valutazione della categoria di pericolo da attribuire a taluni rifiuti (E1 anziché E2).

Le conclusioni del G.d.L. venivano recepite dal C.T.R., il quale, con determinazione assunta in data 28 maggio 2020 e trasmessa alla ditta Bufarini in allegato a nota della Direzione Regionale dei VV.F. prot. 7376 del 12 giugno 2020, diffidava la stessa ditta a presentare, entro 60 giorni, la notifica prevista dall'art. 13 del D.Lgs. n. 105/2015 e il rapporto di sicurezza di cui all'art. 15 dello stesso D.Lgs. n. 105/2015.

1.4. A fronte di tale diffida, la ditta Bufarini provvedeva a redigere una nuova procedura di controllo delle sostanze pericolose presenti nello stabilimento, all'uopo formalizzando un'apposita istruzione operativa nell'ambito del proprio sistema di gestione ambientale ISO 14001.

In particolare, essendo in itinere il procedimento di riesame dell'A.I.A. ed essendo normativamente previsto dall'art. 29-quater, comma 5, del D.Lgs. n. 152/2006 un coordinamento tra l'autorità competente ai fini A.I.A. e quella competente ai fini

dell'applicazione della c.d. normativa Seveso, la ditta Bufarini, in allegato a nota prot. 64/20/g del 10 luglio 2020, trasmetteva alla Provincia di Ancona la nuova procedura operativa di controllo delle sostanze pericolose rilevanti ai fini Seveso, chiedendo alla stessa Provincia di convocare alla conferenza di servizi già fissata per il 28 luglio 2020 anche il rappresentante del C.T.R. Nella richiamata missiva la ditta Bufarini osservava in particolare che:

- la nuova procedura operativa aziendale tiene conto di tutti i rilievi formulati dal C.T.R. e consente non solo al gestore, ma anche agli organi di controllo, di poter verificare in maniera agevole, oggettiva e costante il non superamento della soglia inferiore prevista dalla colonna 2 dell'allegato 1 al D.Lgs. n. 105/2015. Pertanto, recependo tale prescrizione operativa all'interno del quadro prescrittivo dell'A.I.A., è possibile garantire che lo stabilimento Bufarini rispetti la soglia inferiore sia in termini di presenza "reale" di sostanze pericolose (cosa di cui nessuno ha mai dubitato), sia in termini di presenza "prevista", per tale dovendosi intendere quella che è imposta all'impianto da limiti materiali e/o legali;

- nell'ambito della diffida di cui all'art. 28, comma 8, del D.Lgs. n. 105/2015 è possibile impartire al gestore le "necessarie misure" e, all'interno di queste, ben può essere ricompresa non solo l'attivazione degli adempimenti di cui agli artt. 13 e ss. dello stesso decreto legislativo, ma anche l'adozione di una procedura oggettiva e verificabile volta a garantire il non superamento della soglia inferiore;

- il recepimento della procedura aziendale all'interno dell'A.I.A. potrebbe dunque consentire di superare il provvedimento di diffida prot. 7376 del 12 giugno 2020 del direttore regionale dei VV.FF. delle Marche;

- qualora si ritenesse invece che una prescrizione autorizzatoria non possa assumere rilevanza ai fini della determinazione del quantitativo previsto di sostanze pericolose all'interno dello stabilimento, si aprirebbe uno scenario nuovo che imporrebbe, di fatto, l'assoggettamento per la prima volta alla c.d. normativa Seveso di un gran numero di impianti di trattamento di rifiuti pericolosi presenti nella Regione Marche e in tutto il territorio nazionale.

1.5. La proposta di coinvolgere nel procedimento di A.I.A. anche il C.T.R. veniva accolta dalla Provincia e, alla conferenza di servizi del 28 luglio 2020, il rappresentante dello stesso C.T.R. faceva presente che il nuovo documento prodotto dalla ditta Bufarini sarebbe stato esaminato nella seduta dell'11 agosto 2020. In tale seduta il C.T.R. incaricava il G.d.L. di valutare la documentazione integrativa prodotta dalla ditta e di redigere, entro 30 giorni, una dettagliata relazione, disponendo nel contempo una proroga del termine assegnato con la diffida del 28 maggio 2020.

Quindi, in allegato a nota della Direzione Regionale VV.FF. prot. 13126 dell'8 ottobre 2020, veniva trasmesso alla ditta Bufarini il verbale della riunione del C.T.R. del 7 ottobre 2020, con il quale si concedevano al G.d.L. ulteriori 30 giorni per la presentazione della relazione finale, stante "...la recente pubblicazione...", da parte del Coordinamento per l'uniforme applicazione sul territorio nazionale della normativa Seveso di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 105/2015, della risposta ad un

quesito rilevante ai fini della questione trattata. A conclusione della propria istruttoria, il C.T.R., con determinazione assunta in data 24 novembre 2020 e trasmessa all'odierna ricorrente in allegato a nota della Direzione Regionale dei VV.FF. prot. 16096 del 26 novembre 2020, diffidava nuovamente la ditta Bufarini a presentare, entro 30 giorni, la notifica prevista dall'art. 13 del D.Lgs. n. 105/2015 e il rapporto di sicurezza di cui all'art. 15 dello stesso D.Lgs. n. 105/2015, ovvero, in alternativa, a limitare fisicamente l'utilizzo di parte dei serbatoi in maniera da non superare i limiti di soglia previsti dal D.Lgs. n. 105/2015.

Tale nuovo provvedimento di diffida è così motivato:

- "Il CTR Marche dopo aver rilevato quanto sopra e preso atto di quanto riportato nella relazione del G.d.L. che è allegata al presente verbale del quale ne diventa parte integrante, tenuto conto che il D.lgs.105/2015 stabilisce che in uno stabilimento si deve intendere per "presenza di sostanze pericolose": la presenza, reale o prevista, di sostanze pericolose nello stabilimento, oppure di sostanze pericolose che è ragionevole prevedere che possano essere generate, in caso di perdita del controllo dei processi, comprese le attività di deposito, in un impianto in seno allo stabilimento, in quantità pari o superiori alle quantità limite previste nella parte 1 o nella parte 2 dell'allegato 1; ritiene che le quantità da prendere in considerazione, ai fini della valutazione dell'assoggettabilità e della notifica dello stabilimento, sono le quantità massime detenute, che si intendono detenere o che sono previste, responsabilmente dichiarate dal gestore.

Il CTR non ritiene pertanto conforme alla norma determinare l'assoggettabilità al decreto considerando esclusivamente i quantitativi di sostanze pericolose che sono presenti momento per momento nel suddetto stabilimento, anche nel caso in cui il gestore si avvalga di un sistema gestionale delle giacenze e controllo del non superamento delle soglie..."

In altri termini, il C.T.R. Marche, adottando una linea interpretativa innovativa nel panorama nazionale, sostiene che la verifica in ordine al quantitativo di sostanze pericolose presenti all'interno di un impianto di trattamento rifiuti non possa avere luogo per mezzo di una procedura operativa implementata dal gestore.

Siffatto indirizzo, come si evince dal verbale del G.d.L. del 5 novembre 2020 allegato alla diffida del C.T.R., troverebbe conforto in un non meglio specificato verbale dell'11a riunione del Coordinamento per l'uniforme applicazione sul territorio nazionale di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 105/2015, nel quale sarebbe stato preso in esame il Quesito n. 16/2018.

1.6. A fronte della nuova diffida del C.T.R. e del ristrettissimo termine assegnato (appena 30 giorni), essa ricorrente si attivava da subito per ottemperare ai vari adempimenti e, all'uopo, con missiva del 23 dicembre 2020, chiedeva al Comitato un'adeguata proroga, che veniva concessa con effetto fino al 14 marzo 2021 (provvedimento dell'8 gennaio 2021).

Pur essendosi tempestivamente attivata per adempiere alla diffida impartitale, la ditta Bufarini ritiene necessario impugnarla in sede giurisdizionale, atteso che:

- in primo luogo, entrare nell'ambito di applicazione della c.d. normativa Seveso comporta adempimenti (una tantum e periodici) il cui esborso economico è tutt'altro che irrilevante. Al riguardo, la ditta Bufarini, con PEC del 3 dicembre 2020, per ragioni di parità di trattamento, ha espressamente richiesto al C.T.R. di avviare, per tutti gli impianti di trattamento di rifiuti pericolosi operanti nel territorio regionale, una verifica analoga a quella condotta nei riguardi di essa ricorrente, senza tuttavia ricevere alcun riscontro;

- in secondo luogo, l'applicazione della c.d. normativa Seveso comporta inevitabilmente restrizioni in ordine alla capacità operativa dell'azienda nonché allo sviluppo e all'espansione della sua attività, se non addirittura potenziali problematiche in ordine alla sua attuale localizzazione;

- in terzo luogo, il principio di diritto affermato dal C.T.R. sarebbe destinato a produrre effetti imprevisti ed imprevedibili non solo per il settore del trattamento dei rifiuti, ma per l'intero apparato produttivo nazionale, tant'è che anche Confindustria nazionale ha immediatamente chiesto al Ministero dell'Ambiente di aprire un tavolo di confronto sull'argomento.

2. Questi i motivi di ricorso:

a) violazione dell'art. 3, let. n), del D.Lgs. n. 105/2015. Eccesso di potere per contraddittorietà e perplessità della motivazione. Violazione della nota 1 dell'allegato 1 al D.Lgs. n. 105/2015.

Con questo primo articolato motivo la ditta ricorrente evidenzia quanto segue:

- ai sensi degli artt. 2, comma 1, e 3, lett. a), b) e c), del D.Lgs. n. 105/2015, la c.d. normativa Seveso si applica agli stabilimenti nei quali sono presenti sostanze pericolose in quantità superiore alle soglie indicate nelle colonne 2 e 3 dell'allegato 1 allo stesso decreto legislativo. L'art. 3, let. n), del D.Lgs. n. 105/2015 stabilisce che per "presenza di sostanze pericolose" debba intendersi "la presenza, reale o prevista, di sostanze pericolose nello stabilimento, oppure di sostanze pericolose che è ragionevole prevedere che possano essere generate, in caso di perdita del controllo dei processi, comprese le attività di deposito, in un impianto in seno allo stabilimento, in quantità pari o superiori alle quantità limite previste nella parte 1 o nella parte 2 dell'allegato 1";

- pertanto, per stabilire se uno stabilimento è soggetto alla c.d. normativa Seveso, occorre valutare la presenza reale di sostanze pericolose, la presenza prevista di sostanze pericolose e la presenza di sostanze pericolose che è ragionevole prevedere che possano essere generate in caso di perdita del controllo dei processi;

- se per il concetto di presenza "reale" non sussistono particolari problemi interpretativi (trattandosi del quantitativo di sostanze pericolose che, in ogni momento, concretamente insiste all'interno dello stabilimento), meno chiaro è il concetto di presenza "prevista", in quanto non è specificato né da parte di chi e né come si debba effettuare una stima previsionale delle sostanze pericolose che possono essere presenti all'interno dello stabilimento. Certamente può affermarsi che sia soggetto agli obblighi di cui al D.Lgs. n. 105/2015 il gestore di un impianto che, in

base ad informazioni note prima ancora dell'avvio dell'attività e/o dichiarate dallo stesso gestore nell'ambito delle procedure autorizzatorie relative alla realizzazione o all'esercizio dello stabilimento medesimo, sia oggettivamente destinato a ricevere e a trattare sostanze pericolose in quantitativi superiori alle soglie indicate nell'allegato 1 al D.Lgs. n. 105/2015;

- il problema, invece, si pone in tutti i casi, statisticamente più frequenti nella prassi, in cui non sia possibile procedere ad un'esatta stima preventiva delle quantità di sostanze pericolose potenzialmente presenti nello stabilimento. In questi casi, non potendosi "prevedere" con certezza che nello stabilimento saranno presenti sostanze pericolose in quantità superiori alle soglie previste nel citato allegato 1, è ragionevole ritenere che gravi in capo al gestore l'onere di monitorare costantemente il quantitativo di sostanze pericolose presenti nel proprio stabilimento e di mantenere tale quantitativo al di sotto delle predette soglie. La garanzia del rispetto di tale onere è data dal sistema di responsabilità delineato dall'art. 28 del D.Lgs. n. 105/2015, in base al quale, laddove la presenza "reale" di sostanze pericolose dovesse risultare superiore alle soglie, il gestore non solo sarà passibile di denuncia in sede penale (comma 1), ma dovrà essere diffidato ad adottare le misure prescritte dalla c.d. normativa Seveso (comma 8).

- un caso peculiare è rappresentato dagli impianti di trattamento di rifiuti, visto che ai fini della c.d. normativa Seveso per stabilire se una sostanza o una miscela debba essere considerata pericolosa si applica il Regolamento n. 1272/2008/CE relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, noto anche come "Regolamento CLP", mentre la classificazione dei rifiuti come pericolosi o non pericolosi avviene invece in base alle regole tecniche di cui al Regolamento n. 1357/2014/UE. L'aspetto rilevante è che le caratteristiche di pericolo previste dal Regolamento CLP sono diverse da quelle del Regolamento n. 1357/2014/UE e i due sistemi di classificazione non sono sovrapponibili, se non in parte;

- ai fini della c.d. normativa Seveso, i rifiuti sono considerati come "miscele", secondo la definizione datane dall'art. 3, let. m), del D.Lgs. 105/2015. Pertanto, un rifiuto classificato come pericoloso ai sensi del Regolamento n. 1357/2014/UE non costituisce necessariamente una miscela pericolosa ai sensi del Regolamento CLP e dunque per capire se un rifiuto pericoloso è rilevante ai fini Seveso, lo stesso andrebbe classificato anche in base al Regolamento CLP. Ove ciò non sia possibile, "...possono essere utilizzate altre rilevanti fonti di informazione, per esempio le informazioni relative all'origine dei rifiuti, l'esperienza pratica, le prove effettuate, la classificazione in base al trasporto o la classificazione secondo la legislazione europea sui rifiuti..." (si veda la risposta al quesito 22 di cui al documento "Directive Directive 2012/18/EC (Seveso III) - Questions & Answers" pubblicato dalla Commissione Europea);

- da ciò discende che la presenza "prevista" di sostanze pericolose all'interno di uno stabilimento nel quale sono trattati rifiuti pericolosi non può essere automaticamente e semplicisticamente desunta dalla capacità massima di stoccaggio istantaneo dei rifiuti pericolosi prevista nell'autorizzazione di cui all'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 ovvero nell'A.I.A.;

- nel caso di specie, nell'impugnato provvedimento di diffida, il C.T.R. Marche, dopo aver richiamato la definizione di "presenza di sostanze pericolose", sostiene che "...le quantità da prendere in considerazione, ai fini della valutazione dell'assoggettabilità e della notifica dello stabilimento, sono le quantità massime detenute, che si intendono detenere o che sono previste, responsabilmente dichiarate dal gestore...", per cui il richiamo ad una dichiarazione responsabilmente effettuata dal gestore sembrerebbe confermare la tesi secondo cui, qualora l'attività produttiva non comporti l'ineluttabile superamento delle soglie dell'allegato 1, spetta al gestore l'onere di monitorare le quantità di sostanze pericolose presenti nel proprio stabilimento, assumendosi la responsabilità di eventuali superamenti. E invece il C.T.R., dopo aver operato questa condivisibile premessa, in maniera contraddittoria conclude: "...Il CTR non ritiene pertanto conforme alla norma determinare l'assoggettabilità al decreto considerando esclusivamente i quantitativi di sostanze pericolose che sono presenti momento per momento nel suddetto stabilimento, anche nel caso in cui il gestore si avvalga di un sistema gestionale delle giacenze e controllo del non superamento delle soglie". In altri termini, secondo il Comitato, poiché i serbatoi della ditta Bufarini possono stoccare fino a 800 tonnellate di rifiuti pericolosi e poiché tali rifiuti pericolosi possono assumere la qualifica di miscele pericolose ai sensi del Regolamento CLP, lo stabilimento deve essere necessariamente assoggettato alla c.d. normativa Seveso, non potendo assumere rilevanza il fatto che la ditta si sia dotata di una formale procedura di monitoraggio delle sostanze pericolose e che tale procedura sarà addirittura recepita nel quadro prescrittivo dell'A.I.A.;

- tale ragionamento è però inaccettabile, visto che non tutti i rifiuti pericolosi che l'impianto Bufarini può ricevere e stoccare sono rilevanti ai fini Seveso. Un rifiuto pericoloso rileva ai fini Seveso solo se, in base ai criteri indicati nel Regolamento CLP, può assumere una delle proprietà di pericolo indicate nell'allegato 1 del D.Lgs. n. 105/2015. L'equivalenza "rifiuto pericoloso = miscela pericolosa ai fini Seveso" integra una palese violazione di quanto stabilito nella nota 1 dell'allegato 1 al D.Lgs. n. 105/2015, a mente della quale l'attribuzione delle caratteristiche di pericolo ai fini Seveso va fatta in base al Regolamento CLP e non al Regolamento 1357/2014/UE;

- per fare un esempio concreto, i rifiuti classificati come pericolosi in quanto "ecotossici" (caratteristica di pericolo HP14 prevista dal Regolamento 1357/2014/UE) non necessariamente sono "pericolosi per l'ambiente" ai fini Seveso (caratteristiche di pericolo E1 ed E2 previste dal Regolamento CLP e richiamate nell'allegato 1 al D.Lgs. 105/15). Esistono, infatti, delle "frasi di rischio" per le quali un rifiuto pericoloso "ecotossico" è rilevante ai fini Seveso (frasi di rischio H400, H410 e H411) e delle "frasi di rischio" che, invece, pur rendendo il rifiuto pericoloso, sono irrilevanti ai fini Seveso (frasi di rischio H412 e H413);

- per poter discernere i rifiuti pericolosi rilevanti ai fini Seveso dai rifiuti pericolosi irrilevanti ai fini Seveso, la ditta Bufarini ha sviluppato, all'interno del proprio sistema di gestione ambientale, un'apposita istruzione operativa, chiedendo che la stessa sia recepita nel quadro prescrittivo dell'A.I.A. Questa istruzione prevede una

verifica costante, documentata e controllabile del fatto che i rifiuti pericolosi rilevanti ai fini Seveso siano mantenuti entro le soglie quantitative del D.Lgs. n. 105/2015;

- ritenere che siffatte procedure non possano esimere l'impresa dall'essere assoggettata alla c.d. normativa Seveso avrebbe delle conseguenze paradossali, non solo per il settore dei rifiuti, ma, più in generale, per l'intera economia nazionale. Nell'ambito del settore dei rifiuti, infatti, la generalizzazione della posizione del C.T.R. Marche costringerebbe la quasi totalità degli impianti di trattamento di rifiuti pericolosi ad essere assoggettati al D.Lgs. n. 105/2015, con conseguente paralisi del settore e gravissimo pregiudizio per l'effettiva tutela ambientale. Ma l'impatto sarebbe enorme in ogni comparto produttivo, in quanto qualsiasi impresa (industriale, artigianale, commerciale, di servizi) dovrebbe confrontarsi con l'astratta possibilità di detenere sostanze pericolose;

- da un punto di vista processuale, rileva altresì la circostanza che nel verbale del G.d.L. del 5 novembre 2020, si richiama un non meglio specificato verbale dell'11a riunione del Coordinamento per l'uniforme applicazione sul territorio nazionale di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 105/2015 nel quale sarebbe stato preso in esame un altrettanto indeterminato Quesito n. 16/2018. Essa ricorrente ha richiesto al C.T.R. l'ostensione di tali atti, ma, alla data di proposizione del ricorso, la richiesta non era stata ancora evasa (di talché la ditta Bufarini si era riservata di proporre motivi aggiunti una volta presa visione del Quesito n. 16/2018 e della relativa risposta del Coordinamento nazionale);

- in via subordinata, e per il caso in cui il Tribunale non ritenesse di disporre di sufficienti elementi per dichiarare illegittimo l'operato del C.T.R. Marche, è opportuno che venga sottoposta in via pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE la seguente questione interpretativa: "se la definizione di "presenza di sostanze pericolose" di cui all'art. 3, n. 12, della Direttiva 2012/18/UE osti ad una prassi secondo la quale la previsione dei quantitativi di sostanze pericolose presenti all'interno di un impianto di trattamento dei rifiuti sia rimessa ad una procedura operativa implementata dal gestore (ed eventualmente recepita dall'autorizzazione di cui all'art. 23 della Direttiva 2008/98/CE o di cui all'art. 4 della Direttiva 2010/75/UE), la quale, qualificando i rifiuti come miscele ai sensi dell'art. 3, n. 11, della Direttiva 2012/18/UE, contempra il costante monitoraggio del quantitativo delle sostanze pericolose presenti all'interno dell'impianto e garantisca il non superamento della soglia inferiore e della soglia superiore rispettivamente previste nella colonna 2 e nella colonna 3 dell'allegato 1 alla Direttiva 2012/18/UE";

b) violazione degli artt. 3, let. g), 13, comma 1, let. b), 15, comma 6, let. c), e 28, comma 8, del D.Lgs. n. 105/2015.

Con questo secondo motivo la ricorrente contesta il termine che il C.T.R. le ha assegnato per procedere all'invio della notifica di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 105/2015 e del rapporto di sicurezza di cui all'art. 15 dello stesso decreto, evidenziando che:

- il Comitato ha ritenuto applicabile l'art. 28, comma 8, del D.Lgs. n. 105/2015 e, nella logica sanzionatoria di tale disposizione, ha impartito all'odierna ricorrente un

termine per adempiere di appena 30 giorni, successivamente prorogato di ulteriori soli 60 giorni;

- tuttavia, nella specie non trovava applicazione l'art. 28, comma 8, visto che l'assoggettamento dell'impianto Bufarini alla c.d. normativa Seveso non discende dall'introduzione di una modifica occulta dello stabilimento e/o dell'attività in esso svolta, bensì è diretta conseguenza della nuova interpretazione normativa adottata dallo stesso C.T.R.;

- pertanto, i termini entro i quali l'odierna ricorrente dovrebbe adempiere ai predetti incombenzi non sono quelli previsti, in chiave sanzionatoria, dall'art. 28, comma 8, del D.Lgs. n. 105/2015, bensì quelli previsti dall'art. 13, comma 1, let. b) e dall'art. 15, comma 6, let. c), rispettivamente per l'invio della notifica e del rapporto di sicurezza da parte di "altri impianti" ai quali si applica la direttiva 2012/18/UE (ossia un anno dalla data a decorrere dalla quale la direttiva 2012/18/UE si applica allo stabilimento - per la notifica - e due anni dalla data dalla quale la direttiva 2012/18/UE si applica allo stabilimento - per il rapporto di sicurezza). Infatti lo stabilimento della ditta Bufarini, non essendo mai stato sottoposto alla c.d. normativa Seveso e non avendo introdotto in epoca recente modifiche comportanti una maggior presenza di sostanze pericolose, rientra certamente nella definizione di "altro stabilimento" e, come tale, ammesso e non concesso che debba essere assoggettato alla normativa in questione, ha diritto di beneficiare della tempistica indicata dagli artt. 13 e 15 per la presentazione della notifica e del rapporto di sicurezza;

- la conferma della correttezza di tale interpretazione è data peraltro dalla risposta che il Coordinamento per l'uniforme applicazione sul territorio nazionale ha fornito al quesito n. 21/2020, pubblicata sul sito del Ministero dell'Ambiente in data 11 dicembre 2020. Il quesito riguardava il caso di uno stabilimento, mai ritenuto soggetto al D.Lgs. n. 105/2015, il cui gestore, a seguito dell'applicazione di un protocollo sperimentale, aveva accertato che una determinata sostanza dovesse essere classificata come pericolosa per l'ambiente, con conseguente superamento delle soglie di cui all'allegato 1 del D.Lgs. n. 105. Veniva dunque chiesto al Coordinamento entro quale tempistica il gestore dovesse procedere alla notifica di cui all'art. 13 del decreto. Il Coordinamento ha risolto la questione chiarendo quanto segue: "Uno stabilimento in cui è presente una sostanza classificata, in seguito all'applicazione di un nuovo protocollo sperimentale, come pericolosa, ai sensi del D.lgs. 105/2015, rientra negli obblighi di cui al decreto stesso secondo la definizione di "altro stabilimento", ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera g), in quanto non avvia le attività o è costruito il 1° giugno 2015 o successivamente a tale data, né è caratterizzato da modifiche ai suoi impianti o attività che determinino un cambiamento del suo inventario delle sostanze pericolose. Conseguentemente, va applicata la tempistica individuata dall'art. 13, comma 1, lettera b) del D.lgs. 105/2015, che prevede la presentazione della Notifica, redatta secondo l'allegato 5, entro un anno a decorrere dalla data nella quale il decreto si applica allo stabilimento. Tale data è da intendersi come quella in cui, al termine del periodo di applicazione del protocollo, il gestore ha adottato la nuova classificazione ai fini Seveso della sostanza pericolosa".

3. Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell'Interno, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (il quale in corso di causa ha assunto la denominazione di Ministero per la Transizione Ecologica) e il Comitato Tecnico Regionale delle Marche, chiedendo il rigetto del ricorso.

4. In data 12 febbraio 2021 la ditta Bufarini ha depositato un atto di motivi aggiunti, con cui è stata proposta un'istanza di accesso agli atti in corso di causa, finalizzata ad acquisire dal C.T.R. o dalla Direzione Regionale dei VV.FF. copia del Quesito n. 16/2018 proposto al Coordinamento Nazionale ex art. 11 del D.Lgs. n. 105/2015 e del verbale dell'11a riunione del Coordinamento (in cui è stato esaminato il predetto quesito), visto che la Direzione Regionale, con nota del 12 febbraio 2021, aveva negato l'accesso sul presupposto che gli atti summenzionati non sono da essa detenuti.

5. Con ordinanza n. 57/2021 il Tribunale ha:

- disposto l'acquisizione degli atti di cui alla suddetta istanza di accesso (ritenendoli comunque necessari ai fini della decisione);
- accolto la domanda cautelare in ragione della sussistenza del periculum in mora (rinviando alla sede del merito la compiuta delibazione delle censure sollevate in ricorso);
- fissato per il 9 giugno 2021 l'udienza di trattazione del merito.

L'istruttoria è stata eseguita in data 16 aprile 2021.

Con la memoria depositata in data 10 maggio 2021 la ditta ricorrente ha commentato gli esiti dell'istruttoria, evidenziando che l'avvenuto deposito in giudizio degli atti di cui all'istanza di accesso in corso di causa fa venire meno l'interesse all'accoglimento dei motivi aggiunti, mentre il contenuto dei documenti medesimi rafforza le tesi esposte nel ricorso introduttivo (in subordine, la ricorrente ribadisce l'opportunità del rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE della questione interpretativa già esposta in ricorso).

DIRITTO

1) In via preliminare, è fondata l'eccezione sollevata dalla difesa regionale in ordine al difetto di legittimazione attiva di WWF Savona che, per sua esplicita ammissione, costituisce una "articolazione locale dell'Associazione Italiana per il World Wide Fund for Nature - WWF Italia ONG ONLUS".

Per consolidato orientamento giurisprudenziale, infatti, la rappresentanza degli interessi diffusi in materia ambientale è appannaggio delle associazioni riconosciute ex artt. 13 e 18 della legge n. 349 del 1986 e non delle loro articolazioni territoriali le quali, pertanto, non possono ritenersi munite di autonoma legittimazione, neppure per l'impugnazione di provvedimenti aventi efficacia territoriale limitata (C.G.A., 22 novembre 2011, n. 897; T.A.R. Umbria, sez. I, 28 agosto 2012, n. 334; TAR Lombardia, Milano, sez. II, 19 ottobre 2011, n. 2481; T.A.R. Piemonte, sez. II, 15 aprile 2010, n. 1912).

Ha precisato il Consiglio di Stato, altresì, che il citato articolo 18 riconosce la speciale legittimazione unicamente alle associazioni di tutela ambientale iscritte nell'apposito albo del Ministero dell'ambiente a livello nazionale, sicché particolari previsioni statutarie non sarebbero comunque idonee a conferire alle articolazioni territoriali una legittimazione non prevista dalla legge (Cons. Stato, sez. IV, 28 maggio 2012, n. 3137; id., sez. VI, 9 marzo 2010, nr. 1403).

Nel caso in esame, WWF Savona non ha dimostrato di aver proposto il ricorso sulla base di un mandato conferito dall'omonima Associazione nazionale né di costituire un soggetto giuridicamente autonomo.

In applicazione dei principi sopra enunciati, pertanto, tale articolazione territoriale deve ritenersi priva di legittimazione attiva ed estromessa dal giudizio.

2) La copiosa documentazione prodotta agli atti del giudizio e gli approfondimenti operati negli scritti difensivi consentono di definire il giudizio nel merito, senza necessità di dare ingresso agli incombenti istruttori sollecitati dai ricorrenti che, in parte, mirano ad acquisire ulteriori elementi a suffragio di censure infondate in radice e, per il resto, evidenziano finalità sostanzialmente esplorative.

3) Le censure sollevate con il ricorso introduttivo avverso il provvedimento conclusivo della procedura di screening ambientale derivano da un fraintendimento circa la natura del progettato intervento.

Rileva la parte ricorrente che “lo stabilimento produttivo sito presso la Cava Isola svolge una duplice attività produttiva: da una parte, attività (di) estrazione e lavorazione di materiale minerario ai fini di produzione di conglomerati bituminosi e cementizi; dall'altra, attività di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi sempre ai medesimi fini di produzione di conglomerati bituminosi e cementizi”.

Sulla base di tale premessa, essa sostiene che, “allo stesso modo, anche il progetto di ampliamento ed estensione dell'impianto in parola si riferisce ad entrambe le predette attività di estrazione e recupero finalizzate alla produzione”.

Il progetto, pertanto, andrebbe ascritto all'ipotesi di cui al n. 1 dell'allegato II alla parte II del d.lgs. n. 152/2006, contenente l'elenco degli interventi che comportano l'obbligatorio espletamento della VIA di competenza statale: “Raffinerie di petrolio greggio (escluse le imprese che producono soltanto lubrificanti dal petrolio greggio), nonché impianti di gassificazione e di liquefazione di almeno 500 tonnellate al giorno di carbone o di scisti bituminosi, nonché terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto”.

In alternativa, esso dovrebbe essere ricondotto all'ipotesi di cui al n. 7-quinquies dello stesso allegato: “Attività di ricerca e coltivazione delle seguenti sostanze minerali: minerali utilizzabili per l'estrazione di metalli, metalloidi e loro composti; grafite, combustibili solidi, rocce asfaltiche e bituminose; sostanze radioattive”.

Il mancato assoggettamento alla procedura obbligatoria di VIA comporterebbe, altresì, la violazione del principio di precauzione in materia ambientale.

I ricorrenti ipotizzano, in definitiva, che l'attività estrattiva e quella industriale si inscrivano nell'ambito di un ciclo produttivo unico che comporta la coltivazione di particolari sostanze minerali e il loro successivo utilizzo per la produzione di conglomerato bituminoso ("l'impianto contestato è appunto funzionale alla coltivazione di minerale bituminoso").

L'attività estrattiva realizzata nella cava "Isola" consentirebbe, più precisamente, di ricavare scisti bituminosi che, tramite processo di liquefazione realizzato nell'impianto ubicato nel piazzale della cava, vengono utilizzati per produrre asfalto.

Come anticipato, tale prospettazione è frutto di un evidente travisamento, poiché la documentazione in atti dimostra che il progetto non riguarda l'attività estrattiva svolta presso una cava di calcare dalla quale, peraltro, vengono estratti inerti, non certo rocce asfaltiche o scisti bituminosi la cui presenza non è stata riscontrata nella zona.

L'avversato progetto riguarda unicamente la modifica dell'impianto industriale che, pur ubicato in una porzione del piazzale della cava, non è funzionale all'attività estrattiva con cui si interseca marginalmente per l'utilizzo di pietrisco calcareo nel ciclo produttivo.

Tale impianto produce nuovo asfalto utilizzando fresato d'asfalto da riciclare, bitume acquistato da produttori esterni e materiale inerte, sicché ricorre nella fattispecie l'ipotesi di cui all'allegato IV, n. 7, lett. z.b), al d.lgs. n. 152/2006 ("impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152").

Il progetto, pertanto, è stato correttamente sottoposto alla verifica di assoggettabilità a VIA prevista dall'art. 6, comma 6, del d.lgs. n. 152/2006.

4) Deriva dai rilievi svolti al punto precedente la diagnosi di radicale infondatezza anche delle censure dedotte in via graduata con il secondo e il terzo motivo del ricorso principale.

Come già precisato, infatti, il progetto concerne un impianto di produzione di conglomerati bituminosi che, pur ubicato nel piazzale di una cava, non interferisce con l'attività estrattiva e tantomeno sfrutta ipotetici giacimenti di idrocarburi.

Non essendo interessate "attività di coltivazione sulla terraferma delle sostanze minerali di miniera di cui all'art. 2, comma 2, del r.d. 29 luglio 1927, n. 1443" né "cave e torbiere con più di 500.000 m³/a di materiale estratto o di un'area interessata superiore a 20 ettari", il progetto in questione non è ascrivibile alle ipotesi di cui alle lettere s) e u) dell'allegato III al d.lgs. n. 152/2006, ricorrendo le quali sarebbe obbligatorio l'esperimento della VIA di competenza regionale.

Ne può ritenersi sussistente il vizio di difetto di istruttoria denunciato con il terzo motivo, atteso che l'attività estrattiva svolta presso la cava è estranea al progetto sottoposto alla procedura di screening ambientale e tutti i vincoli gravanti sull'area di intervento sono stati adeguatamente presi in considerazione dall'Amministrazione

precedente la quale, nell'esercizio della propria discrezionalità tecnica, ha motivatamente escluso l'esistenza di impatti negativi sull'ambiente.

5) Infine, con il quarto motivo, parte ricorrente denuncia il vizio di difetto di motivazione in relazione alle osservazioni presentate nell'ambito del procedimento.

Neppure questa doglianza può essere condivisa.

Tra gli odierni ricorrenti, soltanto il signor Giuliano Ratti aveva formulato osservazioni partecipative, rilevando pretese carenze progettuali, la mancata valutazione di tutti gli aspetti coinvolti e l'impatto significativo del progetto sull'ambiente.

La relazione istruttoria allegata al provvedimento impugnato rende conto di tale contributo e, pur non procedendo all'analitica confutazione dei singoli rilievi ivi formulati, espone diffusamente le ragioni sottese al diverso avviso dell'Amministrazione, affermando conclusivamente che, "con riferimento a tutte le valutazioni sopra esposte, e con specifico riferimento alle tabelle 3, 4 e 5, si dà riscontro alle osservazioni pervenute e sono, pertanto, superate le preoccupazioni rappresentate".

L'Amministrazione ha adeguatamente esternato, perciò, i motivi del mancato accoglimento delle osservazioni presentate dal privato.

6) Per tali ragioni, prescindendo dalle eccezioni di inammissibilità sollevate dalla Regione Liguria e dalla Provincia di Savona, il ricorso principale è infondato e deve essere respinto.

7) Le doglianze formulate con il primo ricorso per motivi aggiunti avverso l'autorizzazione unica ambientale non sono di agevole intelligibilità.

Premesso che questo tipo di autorizzazione non è necessaria per i progetti sottoposti a preventiva procedura di VIA, parte ricorrente sostiene che l'Amministrazione avrebbe artificiosamente "frammentato" la procedura relativa al progetto di Icosè S.p.a., laddove ha escluso la necessità della procedura di VIA sulla base dei dati emergenti dall'autorizzazione unica ambientale rilasciata nel 2014 che, ovviamente, non potevano tener conto dell'incremento produttivo garantito dal rinnovamento dell'impianto.

In altre parole: qualora non vi sia alcun incremento della produzione, non sarebbe necessario il rilascio di una nuova autorizzazione unica ambientale; in caso contrario, sarebbe stata necessaria una procedura di VIA per valutare l'impatto del progetto.

Tale prospettazione non può essere condivisa.

In primo luogo, il vizio denunciato dai ricorrenti potrebbe inficiare, in ipotesi, il provvedimento regionale di esenzione dalla VIA gravato con il ricorso principale, non l'autorizzazione unica ambientale impugnata con motivi aggiunti, con conseguente inammissibilità della censura.

In ogni caso, una volta stabilito che il progetto non era assoggettato a procedura di VIA, è sorta l'esigenza di una nuova autorizzazione per la modificazione dell'impianto di produzione di conglomerato bituminoso.

La necessità dell'autorizzazione unica ambientale, quindi, è diretta conseguenza dell'esito negativo del procedimento di screening ambientale, sicché nessun espediente di "frammentazione procedurale" può essere ravvisato nel caso di specie.

Peraltro, non è vero che l'istanza di autorizzazione unica ambientale fosse stata presentata prima della conclusione del procedimento di screening, poiché la data del 30 ottobre 2018 indicata nel contesto del provvedimento impugnato è frutto di un evidente errore materiale: l'istanza di Icosse S.p.a. era stata presentata il 26 giugno 2019 e trasmessa dal Comune di Zuccarello alla Provincia di Savona con nota del 28 giugno successivo, quando il procedimento di screening ambientale era già stato concluso con provvedimento del 20 giugno 2019.

Non sussistono, pertanto, i vizi di legittimità denunciati con i primi motivi aggiunti.

8) Con il secondo ricorso per motivi aggiunti, sono stati impugnati l'autorizzazione paesaggistica della Provincia di Savona e il provvedimento conclusivo della conferenza di servizi emesso dallo SUAP del Comune di Zuccarello.

Il primo atto sarebbe illegittimo per difetto di motivazione, stante l'omessa considerazione dei vincoli che gravano sull'area di intervento e l'assenza di valutazioni inerenti alla compatibilità tra l'intervento medesimo e i vincoli.

L'esponente fa riferimento: (i) al vincolo ex art. 142, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 42/2004, determinato dalla presenza del torrente Neva a meno di 150 metri di distanza dall'impianto; (ii) al vincolo paesistico puntuale impresso con d.m. del 24 aprile 1985, recante dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio dell'alta valle della Neva; (iii) al vincolo archeologico ex l. n. 1089/1939 determinato dalla presenza nella medesima zona del Forte Centrale di Zuccarello.

Contrariamente a quanto affermato da parte ricorrente, la semplice lettura del provvedimento impugnato evidenzia che i primi due vincoli sono stati considerati dall'Amministrazione procedente.

Il vincolo archeologico, invece, non è stato preso in considerazione perché non più esistente, giusta l'annullamento della dichiarazione di particolare interesse disposta da questo Tribunale con la sentenza n. 474 del 3 aprile 2012, passata in giudicato.

Ciò premesso, si osserva che l'autorizzazione paesaggistica è stata rilasciata sulla base della relazione tecnica illustrativa ex art. 146, comma 7, del d.lgs. n. 42/2004, recante la seguente valutazione conclusiva: "L'area è già destinata a cava e l'impianto in questione è esistente e funzionante da anni ed il paesaggio risulta già di per se compromesso".

E' richiamato, inoltre, il parere favorevole espresso dalla Commissione locale del paesaggio nella seduta del 29 novembre 2019 ed applicata la prescrizione, suggerita dallo stesso organo consultivo, relativa alla colorazione grigia dell'impianto onde mitigare l'impatto visivo rispetto ai fronti rocciosi di cava retrostanti.

Tali elementi sono certamente sufficienti a soddisfare l'onere motivazionale concernente l'autorizzazione, agli effetti della tutela paesaggistica, dell'intervento di ammodernamento di un impianto industriale che non comporta maggiore utilizzo di terreno.

Gli ulteriori riferimenti di parte ricorrente a pretesi sversamenti di "percolato d'asfalto" o di "percolato di materiale fresato" nelle acque del torrente Neva, oltre che non supportati da inconfutabili elementi a comprova, investono profili di salvaguardia ambientale non conferenti all'oggetto del provvedimento impugnato.

9) Parte ricorrente denuncia, quindi, l'erronea qualificazione dell'intervento assentito che, anche tenendo conto dell'asserito incremento delle dimensioni dell'impianto, non avrebbe natura di manutenzione straordinaria, ma di nuova costruzione, ed avrebbe quindi richiesto il rilascio del permesso di costruire.

La censura è infondata in quanto, sebbene la Società controinteressata avesse presentato una SCIA per la modificazione dell'impianto produttivo, l'intervento è stato assentito con un provvedimento espresso che sostituisce dichiaratamente i titoli abilitativi edilizi.

Solo per completezza, va precisato che appare effettivamente riconducibile alla categoria della manutenzione straordinaria l'intervento comportante la sostituzione di alcune componenti tecnologiche obsolete di un preesistente impianto industriale al fine di adeguarlo alle migliori tecnologie e consentire, pur in presenza di un incremento della produzione, l'abbattimento delle emissioni (cfr., in analoga fattispecie, T.A.R. Piemonte, sez. II, 27 maggio 2015, n. 867).

Ciò premesso, la legge regionale Liguria 5 aprile 2012, n. 10, nel testo vigente ratione temporis, prevedeva che fosse soggetta a SCIA la "realizzazione all'interno del perimetro degli insediamenti nonché nell'ambito di infrastrutture ferroviarie, autostradali, portuali e lineari energetiche di trasporto e distribuzione di opere di manutenzione straordinaria concretanti modifiche all'esterno degli edifici ed opere di risanamento conservativo per il rispetto delle normative ambientali, igienico-sanitarie e di sicurezza nelle lavorazioni ed il miglioramento o la maggiore efficienza degli impianti esistenti, sempreché non comportanti aumento delle superfici agibili di calpestio, né mutamento della destinazione d'uso del complessivo insediamento esistente, né modifiche della sua tipologia edilizia" (cfr. allegato 1, lett. f).

Non va sottaciuto, infine, come parte ricorrente si sia limitata ad evidenziare l'assenza del permesso di costruire, senza indicare alcun profilo di contrasto con le vigenti prescrizioni urbanistiche.

10) La reiezione di tutti i motivi di gravame afferenti pretesi vizi propri dei provvedimenti impugnati toglie fondamento alle censure di illegittimità derivata sollevate con i ricorsi per motivi aggiunti.

In conclusione, il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.

Va rigettata, in conseguenza, la domanda di risarcimento dei danni da provvedimento illegittimo proposta con il ricorso principale e con i motivi aggiunti, peraltro in difetto di prova e quantificazione dei danni subiti.

11) Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono equitativamente liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti:

- respinge il ricorso introduttivo;
- dichiara improcedibili i motivi aggiunti;
- compensa le spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2021